

ALLEGATO 3**MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI NO IBIPs**

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private).

PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI**SEZIONE I - INFORMAZIONI GENERALI SUL DISTRIBUTORE CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CONTRAENTE**

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il Registro degli intermediari, pubblicato sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it)

Autorità di vigilanza: IVASS, Via del Quirinale n°21 - 00187 - Roma(RM)
Tel.: +39 06.42.13.31 (contatti: e-mail: scrivi@ivass.it; PEC: ivass@pec.ivass.it)

Cognome: **Pensini**Nome: **Riccardo**N° iscrizione nel RUI: **A000055866**Data iscrizione nel RUI: **2007-02-12**

Iscritto nella Sezione A in veste di *Agente* (di seguito **Intermediario**) per conto della Società Agente **Società Servizi Integrati S.r.l.** iscritta nel R.U.I. con il numero **A000699609** (di seguito **Società agente**)

Telefono: 0733261363

Cellulare: 335376749

PEC: prassi@pec.prassi.netEmail: riccardo@pensinigroup.itSito: www.pensinigroup.it

Sede legale: Via XX Settembre n. 19/21/23, MACERATA MC (62100)

Sedi secondarie:

Viale G. Matteotti n. 10, San Severino Marche MC (62027)

Via XX Settembre 23, Macerata MC (62100)

Via dello Schiancio 5, Ussita MC (62039)

V.lo Piervittori 2, Tolentino MC (62029)

SEZIONE II – INFORMAZIONI SUL MODELLO DI DISTRIBUZIONE

La Società Agente agisce per conto di più imprese; con riferimento al contratto distribuito, l'impresa rappresentata è ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A.

SEZIONE III – INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI

- a. L'Intermediario e la Società Agente non sono detentori di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'Impresa di assicurazione.
- b. Nessuna Impresa di assicurazioni, e nessuna Impresa controllante un'Impresa di assicurazioni, è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della Società Agente.

SEZIONE IV – INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE E CONSULENZA

- a. Con riferimento al contratto distribuito la Società Agente, specifica quanto segue:
- In relazione al ramo vita distribuisce in modo esclusivo i contratti assicurativi dell'impresa ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A.
 - Nell'ambito distributivo dei prodotti ramo danni opera in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione.
- b. Con riferimento al contratto distribuito, la Società Agente non fornisce una consulenza ai sensi dell'art. 119-ter, commi 3 e 4, del Codice delle Assicurazioni Private.
- c. Non fornendo una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale, l'intermediario mette disposizione nei propri locali l'elenco delle Imprese con cui ha o potrebbe avere rapporti di affari e facoltà del contraente di richiederne la consegna o la trasmissione dell'elenco stesso
- d. Con riferimento al contratto distribuito l'intermediario dichiara che non è necessario rendere ulteriori informazioni utili a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'articolo 119bis, comma 7, C.A.P.

SEZIONE V – INFORMAZIONI RELATIVE ALLE REMUNERAZIONI

Con riferimento al contratto distribuito, l'Intermediario riceve una commissione inclusa nel premio assicurativo. L'Intermediario può ricevere, in aggiunta, benefici e vantaggi economici (anche di natura non finanziaria) che possono essere riconosciuti separatamente rispetto alla suddetta commissione per l'attività di distribuzione concernente non il solo contratto distribuito.

Con riferimento alla disciplina della trasparenza dei premi e delle condizioni del contratto nell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti, si informa che il contratto intermediato quando riguardante questo settore prevede i livelli provvigionali massimi percepiti riportati nella tabella sottostante.

Tabella delle provvigioni RCA										
Compagnia rappresentata	Tipo di rappresentanza	Responsabilità Civile Auto							Natanti	
		Sett. I	Sett. II	Sett. III	Sett. IV	Sett. V	Sett. VI	Sett. VII	Sett. VIII	Sett. IX
ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A.	Mandato diretto	9.52 %	7.94 %	7.94 %	7.94 %	7.94 %	7.94 %	7.94 %	7.94 %	7.94 %

Nota bene! I livelli provvigionali sono espressi in valore percentuale in rapporto al premio globale, comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale, relativo alla Garanzia Responsabilità Civile Auto e Natanti e calcolati ipotizzando l'applicazione dei Tributi Erariali con un'aliquota pari al 12,50%. Le modifiche delle imposte sull'assicurazione RC Auto, praticabile dalle province a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 68/2011 (c.d. "federalismo fiscale"), possono determinare la variazione del valore percentuale delle provvigioni di cui sopra. In ogni caso nei documenti contrattuali verrà indicata la provvigione effettivamente percepita.

SEZIONE VI – INFORMAZIONI SUL PAGAMENTO DEI PREMI

La Società Agente ha stipulato una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4% dei premi incassati, con il minimo previsto dalla normativa tempo per tempo vigente. Tale importo è soggetto ad aggiornamento annuale, tenuto conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat.

Le modalità di pagamento dei premi ammesse sono le seguenti:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'Impresa di assicurazione oppure all'Intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia, nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

SEZIONE VII – INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL CONTRAENTE

- a. L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'Intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'Intermediario deve rispondere a norma di legge.
- b. Il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'Intermediario o all'Impresa preponente, con le modalità e ai recapiti indicati nel DIP aggiuntivo, per i reclami presentati all'Impresa, o ai recapiti (e-mail o PEC) indicati nella sezione I del presente documento per i reclami presentati all'Intermediario o all'agenzia per conto della quale opera, nonché, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'Intermediario o dell'Impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS o alla Consob secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi.
- c. Il contraente ha, altresì, la facoltà di:
 - presentare ricorso all' Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) o al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'impresa aderisce o è sottoposta ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n.215
 - avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente.

SEZIONE VIII – INFORMAZIONI SUL DIRITTO ALL'OBLIO ONCOLOGICO

Il contraente/assicurato può esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'articolo 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193. La Società Agente, nella persona dell'Intermediario è tenuta, a tal fine, a specificare al contraente/assicurato i contenuti e le modalità di attuazione del suddetto diritto, conformemente a quanto indicato dagli artt. 56-bis e 56-ter del Reg. IVASS n. 40/2018. Si rimanda alla lettura del DIP aggiuntivo per tutte le pertinenti informazioni. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con il diritto all'oblio oncologico sono nulle. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente/assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

